

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1250

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati VITO, CALDERISI, DOTTI, USIGLIO, BORDON, DORIGO, NESPOLI, RIVERA, SANZA, STAJANO, TURRONI, VIETTI, AGNALETTI, AMORUSO, ARDICA, VINCENZO BASILE, BERTUCCI, BONINO, BROGLIA, BURANI PROCACCINI, CHIESA, COLA, COLOMBINI, CONTE, CORLEONE, CORNACCHIONE MILELLA, CRIMI, CUSCUNÀ, FUSCAGNI, LANDOLFI, LAZZARINI, LEONARDELLI, LUCCHESI, MARTUSCIELLO, MASTRANGELI, MASTRANGELO, MATRANGA, MATTINA, MAZZONE, MELE, MENIA, MICHELINI, MORMONE, MURATORI, NOVI, GIOVANNI PACE, TIZIANA PARENTI, PECORARO SCANIO, PERICU, PILO, PIVA, PULCINI, SALINO, SBARBATI, SICILIANI, SIGONA, SIMEONE, STORACE, STORNELLO, STRIK LIEVERS, TARADASH, TARDITI, TORTOLI, TRAPANI, VIGEVANO, ZACCHERA, SGARBI, PAGGINI, MASINI Mario, MASSIDDA, PASINATO, GALAN e PIACENTINO

(V. Stampato Camera n. 1436)

approvato dalla Camera dei deputati il 20 dicembre 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 dicembre 1994*

Norme per la costituzione delle autorità metropolitane,
di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delimitazione delle aree metropolitane)

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 novembre 1993, n. 436, è sostituito dal seguente:

«2. La regione procede alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessati, entro il 31 luglio 1996».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

«2-bis. In caso di mancata delimitazione dell'area metropolitana da parte della regione, il Governo provvede, entro il 15 dicembre 1996, con decreto legislativo, osservando le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, acquisendo le deliberazioni intervenute e sentiti i comuni e le province interessati che non si siano ancora pronunciati. In caso di mancata delimitazione da parte del Governo sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni capoluogo di provincia individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo ed i comuni compresi nelle relative province».

Art. 2.

(Costituzione delle autorità metropolitane)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

«2-bis. La regione provvede al riparto delle funzioni amministrative tra la città metropolitana e i comuni inclusi nell'area metropolitana entro il termine del 31 luglio 1996».

2. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«1. Entro il 31 dicembre 1996 la regione, sentiti i comuni interessati, provvede al riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni inclusi nell'area metropolitana e all'istituzione di nuovi comuni nel territorio già appartenente al comune capoluogo».

3. L'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 novembre 1993, n. 436, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - (Delega al Governo). - 1. Qualora la regione non provveda agli adempimenti di cui all'articolo 19 il Governo è delegato a provvedere con appositi decreti legislativi da adottare, acquisite le deliberazioni intervenute e sentiti i comuni interessati che non si siano ancora pronunciati, entro il 31 dicembre 1996. Il Governo entro il medesimo termine con appositi decreti legislativi provvede alla costituzione delle autorità metropolitane nelle aree di cui all'articolo 17. Entro il 31 marzo 1997 il Governo è delegato a provvedere con appositi decreti legislativi agli adempimenti di cui all'articolo 20 qualora la regione non provveda.

2. I decreti, tenendo conto della specificità delle singole aree, si conformeranno ai criteri di cui ai precedenti articoli, da assumere quali principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega».

4. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, già differito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 novembre 1993, n. 436, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, già differito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 novembre 1993, n. 436, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995. Al comma 4 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi».

Art. 3.

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, gli organi elettivi delle città metropolitane sono eletti alla scadenza del mandato degli organi elettivi dei comuni capoluogo di provincia inclusi in ciascuna area metropolitana, in carica alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi relativi alla costituzione delle autorità metropolitane.

2. Contestualmente alla prima elezione degli organi della città metropolitana, si procede al rinnovo degli organi elettivi di tutti i comuni dell'area metropolitana, sulla base delle nuove circoscrizioni territoriali.

3. Il mandato degli organi elettivi delle province il cui capoluogo è incluso nel territorio delle aree metropolitane istituite ai sensi della presente legge scade con la prima elezione degli organi della città metropolitana.

4. Sino all'insediamento degli organi della città metropolitana, nelle aree metropolitane già delimitate ai sensi degli articoli 1 e 2, è istituita la Conferenza dei comuni metropolitani composta dai sindaci dei comuni ricompresi nell'area. La Conferenza è convocata concordemente dal presidente della provincia e dal sindaco del comune capoluogo.

5. In assenza della delimitazione da parte della regione, la Conferenza è costituita dai sindaci dei comuni che hanno deliberato la propria adesione alla delimitazione dell'area metropolitana e può presentare al Governo una proposta di delimitazione dell'area stessa.

Art. 4.

*(Modifica all'articolo 33 della legge
8 giugno 1990, n. 142)*

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: «non superiore a otto nei

comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a otto nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 300.000 abitanti; non superiore a dieci nei comuni con popolazione compresa tra 300.001 e un milione di abitanti e non superiore a dodici nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti e nelle città metropolitane».

Art. 5.

(Norme sull'elezione dei consigli circoscrizionali)

1. Nei comuni che hanno provveduto ad adottare, ai sensi del comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 10 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le modifiche statutarie e i relativi regolamenti di attuazione per la disciplina del sistema di elezione dei consigli circoscrizionali, i consigli circoscrizionali possono essere sciolti, se il consiglio comunale lo delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, in modo da permettere il loro rinnovo nel primo turno elettorale utile successivo alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

